



# **COMUNE DI CAPENA**

(Provincia di Roma)

## ***REGOLAMENTO***

## ***DISCIPLINANTE***

## ***L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI***

## ***PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 13/03/2008



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## INDICE

- Articolo 1 - Definizione di chiosco
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Concessione. Modalità per le richieste
- Articolo 4 - Caratteristiche del chiosco
- Articolo 5 - Caratteristiche dei siti
- Articolo 6 - Criteri di collocazione
- Articolo 7 - Rilascio della concessione
- Articolo 8 - Sanzioni
- Articolo 9 - Norma transitoria



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## ARTICOLO 1 - Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione.

## ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio del Comune di Capena, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91 e della L.R. 21/2006 e per le attività commerciali di cui al Decreto Legislativo 114/1997.

## ARTICOLO 3 - Concessione. Modalità per le richieste

1. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva autorizzazione edilizia rilasciata dal competente ufficio, giusto quanto previsto dalle norme in materia, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) progetto in quattro copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.  
Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:5.000, di carta tecnica in scala 1:1.0000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
  - b) parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
  - c) relazione scritta in sei copie;
  - d) fotografie a colori in quattro copie (formato minimo cm. 9.00x12.00 non tipo Polaroid) del luogo interessato dall'inserimento proposto;



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

f) parere favorevole espresso dalla competente autorità sanitaria.

3. Il rilascio della concessione per l'installazione dei chioschi è subordinata all'esperimento di una Conferenza dei Servizi interna all'Ente presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai Responsabili del Dipartimento III Area Tecnica, dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Commercio”.

## ARTICOLO 4 - Caratteristiche del chiosco

I chioschi dovranno:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
- b) avere superficie complessiva coperta non superiore a mq. 24,00
- c) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento ed agli eventuali servizi igienici, , onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili dopo il rilascio della concessione.
- d) Avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 3,50.

Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente.

## ARTICOLO 5 – Caratteristiche dei siti

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:

- 1) Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- 2) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 12.00 dalle intersezioni stradali;
- 3) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 20 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.
- 4) Su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attività di somministrazione nel rispetto dei punti precedenti. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.
- 5) Su aree private fornite di parcheggio con accessi a norma di Codice della Strada.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## ARTICOLO 6 - Criteri di collocazione

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni formali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione.

La collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) dove la presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti di pregio;
- b) ove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;
- c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
- d) addossato o ancorato all'edificio;
- e) quando non rispetta le norme del nuovo Codice della Strada;
- f) quando la sua presenza su suolo pubblico costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare, deve avere uno spazio pedonale prospiciente allo stesso per una profondità minima di mt. 3 per l'intera lunghezza dei fronti vetrinari e mt. 1,8 sui fronti cechi (quest'ultima può ridursi a metri 1,20 se non interessa il transito pedonale);
- g) quando la sua collocazione comporti una riduzione dei parcheggi disponibili in una zona ove questi siano necessari o dove per l'accesso al chiosco possano essere previste soste di intralcio o pericolo.

## ARTICOLO 7 - Rilascio della concessione

1. La concessione per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle Leggi 287/1991 e 114/1997.
2. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.
3. In caso di non ottenimento la concessione edilizia decade a tutti gli effetti.
4. In caso di cambiamento di tipo di attività commerciale è necessaria una nuova richiesta ed il rilascio di una nuova concessione.

## ARTICOLO 8 – Sanzioni

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## ARTICOLO 9 - Norma transitoria

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale e/o intralcio alla circolazione, (per collocazione - chioschi addossati a cortine murarie, alberate, chioschi in contrasto col presente regolamento con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc...), dovranno essere eliminati, consentendo al concessionario di individuare delle nuove soluzioni in conseguenza del presente regolamento, entro il termine inderogabile di mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, le concessioni non esercitate direttamente vengono revocate e riassegnate agli esercenti l'attività o ad eventuali nuovi richiedenti.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)